



Ancona, 5 giugno 2015 – Verde e Nero: L'ambiente, chi lo protegge e chi lo uccide

“La riforma degli ecoreati”

di **Avv. Tommaso Rossi**

- La lotta agli ecoreati finalmente è diventata legge. Dopo 18 anni di battaglie di associazioni ambientaliste e tanti cittadini, i crimini contro l'ambiente non sono più contravvenzioni ma delitti.
- Già la Direttiva UE 2008/99/CE sulla protezione ambientale mediante diritto penale, precisa nel preambolo che “attività che danneggiano l'ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie esigono sanzioni penali dotate di maggiore dissuasività”.
- Vengono inseriti nel codice penale l'inquinamento, il disastro ambientale, l'impedimento dei controlli, l'omessa bonifica, il traffico di materiale radioattivo.

Ecco i punti principali della nuova Legge 22/5/2015 n.68 che inserisce nel Codice Penale un «TITOLO VI-*bis* DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE»

Vengono previsti i nuovi delitti di

- **inquinamento ambientale;**
 - **disastro ambientale;**
- **traffico e abbandono di materiale radioattivo;**
 - **impedimento al controllo.**

(segue) novità della L.68/2015

- La prima conseguenza è che i tempi di prescrizione aumentano radicalmente (minimo 7 anni e mezzo, fino a 20 anni) e le pene possono arrivare a 15 anni di reclusione. Non ci dovrebbero essere altri scandali giudiziari come l'Eternit o la discarica di Bussi!
- 2 esigenze nella nuova legge: una definizione quanto più puntuale della fattispecie (obiettivo non sempre raggiunto per la presenza di concetti a contenuto “aperto”) e al contempo la necessità di non “sigillare” i confini dell'area del sanzionato in una casistica troppo rigida che potrebbe non esaurire l'intera gamma delle manifestazioni criminose.

INQUINAMENTO AMBIENTALE (art. 452 bis c.p.)

- Punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque **abusivamente** cagioni una compromissione o un deterioramento “**significativi e misurabili**” dello stato preesistente “delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo” o “di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
- **452-ter c.p.:** se derivano lesioni o morte quale conseguenza non voluta: reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni se dall’inquinamento ambientale derivi ad una persona una lesione personale; reclusione da 3 a 8 anni se ne derivi una lesione grave; reclusione da 4 a 9 anni se ne derivi una lesione gravissima; reclusione da 5 a 10 anni in caso di morte della persona.
- Ove gli eventi lesivi derivati dal reato siano plurimi e a carico di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo, fermo restando tuttavia il limite di 20 anni di reclusione.

(segue) L'inquinamento ambientale

- Reato di evento e di danno (costituito dalla compromissione o dal deterioramento, significativi e misurabili, dei beni ambientali).
- Condotte di inquinamento su acqua, aria, rifiuti, ma anche immissione di sostanze chimiche, OGM, materiali radioattivi. In generale qualsiasi condotta ATTIVA o OMISSIVA IMPROPRIA (mancato impedimento dell'evento da parte di chi ha l'obbligo di impedirlo) che provochi una mutazione peggiorativa dell'equilibrio ambientale.
- La **precedente nozione di inquinamento ambientale** presente nell'art. 5 Codice dell'ambiente (D.lgs.152/06): “introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore, rumore o più in generale agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbe nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare deterioramento dei beni materiali oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente”.
- Tale nozione resta, ma la nuova delinea l'area del penalmente rilevante.

(segue) “Compromissione o deterioramento significativi e misurabili”

- **Compromissione** dà una proiezione DINAMICA degli effetti, nel senso di una situazione generalmente irrimediabile. Il **deterioramento** ha invece un significato più statico e immediato del danneggiamento al bene ambiente.
- SIGNIFICATIVI E MISURABILI: si abbandona la dicitura inquinamento “RILEVANTE” presente nella prima formulazione, in quanto indeterminata.
- SIGNIFICATIVITA' va intesa una situazione di chiara evidenza dell'evento di inquinamento in forza della sua estensione e gravità. MISURABILITA' indica la necessità di una rapportabilità ad un coefficiente di quantificazione oggettiva del danno, con riferimento a parametri scientifici dell'alterazione.
- Viene ripresa la definizione di danno ambientale di cui all'art. 300 Codice dell'ambiente (“Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima” e la definizione di danno ambientale posta dalla Direttiva 2004/35/CE che parla di “mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di una servizio di una risorsa naturale che può prodursi direttamente o indirettamente”.

(segue) CONFINI E ACCERTAMENTO DEL RAPPORTO DI CAUSALITA':

- **CONFINI:** da un lato il mero superamento delle **CONCENTRAZIONI SOGLIE DI RISCHIO (CSR)** che non abbia arrecato un evento di notevole inquinamento e viene punito dalla fattispecie di pericolo dell'art. 257 Codice dell'Ambiente; dall'altro lato confina col disastro.
- **DIFFICOLTA' DI ACCERTAMENTO del RAPPORTO DI CAUSALITA':** serve la prova che abbia cagionato l'evento di danno. E' processualmente più difficile rispetto al mero superamento di valori soglia, specie quando la causa dell'inquinamento può essere la somma di comportamenti dannosi anche molteplici ripetuti negli anni.

L'ABUSIVITA' DELLA CONDOTTA:

- Dicitura inserita successivamente rispetto alla precedente “*condotta effettuata in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative specificamente poste a tutela dell'ambiente, la cui inosservanza di per sé costituisce illecito*”.
- L'attuale definizione apre a condotte di inquinamento prese in considerazione da normative non ambientali (si pensi alla normativa sull'amianto, posta a tutela della salute e sicurezza sul lavoro).
- ABUSIVAMENTE invece allarga a tutte le condotte “sine titolo”, ad esclusione delle ipotesi in cui c'è un provvedimento autorizzativo a monte della condotta da cui sia poi derivato l'inquinamento. E' una clausola elastica che vuol ricomprendere più situazioni possibili, laddove una elencazione analitica sarebbe a rischio di lacune.
- L'avverbio ABUSIVAMENTE è presente nella normativa del Codice dell'Ambiente sul traffico illecito di rifiuti. Per la Cassazione il requisito dell'abusività va letto in connessione con gli altri elementi della fattispecie. Non basta la mera mancanza formale di autorizzazioni e, viceversa, può sussistere anche quando la concreta attività sia difforme da quella autorizzata

DISASTRO AMBIENTALE (art.452-quater c.p.)

- Punisce con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale .
- Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
 - 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
 - 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
 - 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
- Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

IPOTESI COLPOSE (art. 452-quinques c.p.)

- Il delitto di inquinamento ambientale e quello di disastro ambientale commessi per colpa e non per dolo sono puniti con le pene previste per le ipotesi dolose diminuite da un terzo a due terzi.
- Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva soltanto il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

- Chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000
- La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
 - 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
- Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO (art. 452-septies c.p.)

- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

AGGRAVANTI :

- Art. 452-*octies* c.p. **NEI REATI ASSOCIATIVI:** Quando l'associazione a delinquere di cui all'articolo 416 è diretta allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.
- Quando l'associazione di stampo mafioso di cui all'articolo 416-*bis* è finalizzata a commettere un delitto ambientale ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste sono aumentate.
- Art. 452-*novies* c.p. – Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una norma ambientale, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio.

RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 452-decies c.p.)

- Le pene per i reati ambientali sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori o provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e al ripristino dello stato dei luoghi, prima dell'apertura del dibattimento.
- Sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto e degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
- Il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, può disporre la sospensione del procedimento per un tempo congruo non superiore a 2 anni e prorogabile per un periodo massimo di 1 ulteriore anno, per consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione. In questo caso il corso della prescrizione è sospeso.

CONFISCA:

- In caso di condanna per i reati ambientali il giudice deve sempre ordinare la confisca delle cose che sono il prodotto del reato o che sono servite a commetterlo.
- Niente confisca quando i beni appartengano a terzi estranei al reato.
- Se la confisca dei beni non è possibile, il giudice ordina la confisca per equivalente.
- I beni e i proventi confiscati sono messi nella disponibilità della P.A. competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.
- Niente confisca quando l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza dei luoghi e, se necessario, alla loro bonifica e ripristino.
- In caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali, il giudice ordina al condannato il recupero e, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi

LE SANZIONI PECUNIARIE E LA RESPONSABILITA' DELLE PERSONE GIURIDICHE

Prevista anche la responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (d.lgs.231/2001), stabilendo specifiche sanzioni pecuniarie (quantificate in quote, ogni quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro) per ciascuno dei nuovi delitti di:

- inquinamento ambientale (da 250 a 600 quote),
- disastro ambientale (da 400 a 800 quote);
- traffico di materiale radioattivo (da 250 a 600 quote);
- associazione a delinquere (comune e mafiosa) aggravata (da 300 a 1.000 quote).

Inoltre si applicano le SANZIONI INTERDITTIVE (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o la revoca delle autorizzazioni, divieto di contrattare con la PA, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti e eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi), per i casi di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

ULTERIORI NOVITA' INTRODOTTE DALLA NUOVA LEGGE:

- Viene previsto un **PROCEDIMENTO PER L'ESTINZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI** previsti del d.lgs.152/2006, collegato all'adempimento da parte del responsabile della violazione di una serie di prescrizioni e del pagamento di una somma di denaro. Riguarda violazioni che non hanno provocato nè danno nè pericolo concreto e attuale di danno alle risorse.
- Quando un Pm procede per reato ambientale deve dare informativa al **PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA** e all'Agenzia delle Entrate.
- **SPARISCE IL REATO DI UTILIZZO DELLA TECNICA 'AIR GUN'**: Il divieto di uso della tecnica dell'air gun per l'ispezione dei fondali marini era stato soppresso dalla Camera e nella quarta e ultima lettura del Senato non sono state approvate modifiche sul punto. In precedenza era stato introdotto il reato punito con la reclusione da 1 a 3 anni.

LA SITUAZIONE PRIMA DELLA NUOVA LEGGE:

- I reati ambientali sono stati introdotti in maniera dettagliata nel sistema penale con il d.lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente) che riprende il Decreto Ronchi.
- Tuttavia, a parte i due soli delitti del trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario d'identificazione (art. 258, 4°) e delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260), le fattispecie illecite sono tutte contravvenzioni che si prescrivono in 5 anni e hanno un trattamento sanzionatorio molto lieve (per esempio, possibilità di oblazione con conseguente estinzione del reato; non configurabilità del tentativo; inammissibilità dell'applicazione di misure cautelari; impossibilità di procedere ad intercettazioni telefoniche).
- Poi il D.lgs. 121/2011 che attua una serie di direttive europee sulla tutela dell'ambiente prevedendo per la prima volta l'estensione della responsabilità per i c.d. reati ambientali anche alle persone giuridiche.

I reati inerenti i rifiuti:

- Il **traffico illecito di rifiuti** (art. 260 d.lgs.152/2006) punisce con la reclusione da uno a 6 anni “chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti”. E’ un delitto a concorso necessario ove il dolo deve consistere nella volontà di dare un contributo ad una attività complessa e plurisoggettiva di traffico di rifiuti.
- Dopo l'emergenza “Terra dei Fuochi” è stato approvato nel 2013 un decreto legge che prevede il reato di **COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI**: chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati è punito con la reclusione da 2 a 5 anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da 3 a 6 anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento delle spese per la bonifica.

Altri reati previsti dal Codice Penale:

- Il reato di **avvelenamento di acque** è previsto dall'art. 439 c.p. Tra i delitti contro l'incolumità pubblica ed è punito con la reclusione non inferiore a 15 anni. La prescrizione è di oltre 18 anni.
- Il reato di **disastro innominato (volgarmente detto finora “disastro ambientale”)** previsto dall'art. 434 c.p.: “Chiunque commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è quella della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene. Secondo la Cassazione consiste in una condotta diretta a cagionare un nocumento che metta in pericolo, anche solo potenzialmente, un numero indeterminato di persone. In questo ultimo caso la prescrizione sarebbe di 15 anni.
- La giurisprudenza si è trovata nella difficoltà di doversi pronunciare sulle caratteristiche che deve avere il danno ambientale per configurarsi il disastro di cui all'art. 434 c.p.; in particolare il danno ambientale deve essere ampio, straordinariamente grave ed irreparabile e comportare danno o pericolo per la pubblica incolumità.

(segue) il “vecchio disastro ambientale”: Il Processo Eternit

- Si è utilizzato questa figura ad esempio nel primo **processo Eternit**, conclusosi con la prescrizione.
- E' un cd. “reato permanente” che si perfeziona con il comportamento offensivo posto in essere dal soggetto e si consuma nel momento in cui cessa la condotta antigiuridica. La prescrizione decorre dal compimento dell'azione che interrompe la condotta illecita o, se la permanenza non risulti cessata, dalla data della sentenza di primo grado.
- Dopo la condanna in appello al magnate svizzero Stephan Schmidheiny, per la Corte di Cassazione il “processo Eternit” è prescritto; l'evento morte rileva solo quale aggravante, ma il delitto si è consumato con l'esaurirsi della condotta, la cessazione dell'esposizione con la chiusura degli stabilimenti nel 1986, quindi la prescrizione doveva partire da lì. Il rinvio a giudizio fu nel 2009, quando era già prescritto.

“Eternit Bis”: un processo “nato morto”?

- Contestato dal PM Guariniello l'omicidio volontario. Non ci sarebbero problemi di prescrizione.
- Gli omicidi si riferiscono ad un evento (la morte degli operai) diverso, seppur la condotta incriminata (l'aver esposto alle fibre di amianto la popolazione, nella consapevolezza della pericolosità di questo materiale) nonché le circostanze di tempo/luogo e l'oggetto materiale sembrano coincidere.
- Non sfuggirà probabilmente al divieto del “ne bis in idem”, principio di civiltà giuridica che impedisce di processare una persona per i medesimi fatti storici, sebbene giuridicamente qualificati in maniera differente.
- Con tutta probabilità è un processo nato morto.

CONCLUSIONI:

- Non è con la normativa emergenziale, tipica italiana, che si combatte contro chi uccide l'ambiente; e neppure con le “capriole giuridiche” di chi imbastisce processi lunghi anni- con decine di parti civili coinvolte e spesso illuse- destinati poi a naufragare nel nulla.
- Serve una legislazione organica che tragga spunto da anni di studi e battaglie ambientaliste, e faccia i conti pragmaticamente con la realtà.
- Da questo punto di vista la nuova normativa sugli Ecoreati sembra ben fatta.
- Sarà il tempo a giudicarne gli effetti.

FINE...E SPERIAMO SIA SOLTANTO L'INIZIO



PER IL CORSO
"I DIRITTI A CICCHI"

Il Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente UNIVPM in collaborazione con l'Associazione Culturale "Fatto & Diritto"



UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

*in occasione della Giornata
Mondiale dell'Ambiente*

VERDE E NERO

L'ambiente, chi lo protegge e chi lo uccide

Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente, Università Politecnica delle Marche - Via Breccie Bianche (Aule Blocco Sud)
Ancona, 5 giugno 2015 ore 15

Interverranno:

Prof. Antonio Pusceddu (Associato di Ecologia UNIVPM) - "La ricerca scientifica per la salvaguardia dell'ambiente marino".
Dott. Paolo Gubinelli (Procura della Repubblica di Ancona) - "L'attività di indagine per la repressione dei reati ambientali"
Patrizia Fantilli (Direttore Ufficio Legale-Legislativo WWF Italia) - "Giustizia e Ambiente: l'esperienza del WWF"
Avv. Tommaso Rossi (Studio Legale Associato Rossi-Papa-Copparoni) - "La riforma degli ecoreati"
Dott. Giorgio Rossi (Medico Oncologo) - "Il rischio tumori provocati da amianto e altri inquinanti"
Moderatore: Stefano Pagliarini (giornalista, che presenterà un'inchiesta sui siti a rischio amianto nella Provincia di Ancona)

INGRESSO GRATUITO - INFO: 071 200191 - www.fattodiritto.it/associazione-culturale
All'evento saranno riconosciuti n.3 crediti formativi dall'Ordine Avvocati di Ancona e n.2 crediti per gli Studenti di Scienze UNIVPM



Con il patrocinio di:



“La riforma degli ecoreati” di Avv. Tommaso Rossi Ancona, Università Politecnica Delle Marche,

5 giugno 2015



Studio Legale Associato Rossi-Papa-Copparoni Ancona, Via Baccarani 4